

PROT. 111576/RU

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, del regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni;

Visti in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale sopra indicato, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

- il soggetto autorizzato alla istituzione del deposito ai sensi dello stesso decreto è tenuto a prestare all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni;
- costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione la mancata prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di istituzione e gestione del deposito;

Considerato che alla società International vape SpA con sede in Roma (RM), CF 14257111006, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge n. 241/1990, è stato comunicato, con lettera del 19 settembre 2017, prot.n. 98787, l'avvio del procedimento di decadenza dall'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

sito in Benevento (BN), Contrada Epitaffio, snc, non avendo la citata società alla data di detta comunicazione, provveduto a prestare idonea cauzione prescritta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014;

Considerato che la società International vape SpA a seguito del ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza non ha provveduto a prestare idonea e valida garanzia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Per i motivi indicati in premessa, la società International vape SpA con sede in Roma (RM), è decaduta, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, e successive modificazioni, dall'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito di prodotti liquidi da inalazione sito in Benevento (BN), Contrada Epitaffio, snc.

2. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 ottobre 2017

Fabio Carducci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 39/1993.